

norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile

Articolo 13

Oggetto dell'assicurazione

A - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali e diretti di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 per gli infortuni, (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti per i quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e Legge 30/2003 o

eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

I titolari ed i soci del Contraente, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

L'assicurazione non vale:

- per i primi 2.500 Euro di risarcimento che rimangono a carico dell'Assicurato;
- per le malattie professionali.

Articolo 14

Persone considerate terzi

Limitatamente alle lesioni corporali sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. anche:

- a) i titolari ed i dipendenti di ditte - non consociate o collegate al Contraente - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

- b) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere;
- c) le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso il Contraente che non siano dipendenti del Contraente o dell'Assicurato.

Articolo 15

Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, *esclusi USA e CANADA*.

Articolo 16

Delimitazioni

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 14.*

Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:

- d) da furto;*
- e) da incendio;*
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti di lunghezza superiore a mt. 6 e di unità naviganti a motore e da impiego di aeromobili;*
- h) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;*
- i) a cose rimorchiate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate, durante l'effettuazione delle stesse operazioni;*
- l) alle cose e/o opere di terzi:*
 - che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;*
 - in costruzione o in corso di lavorazione;*
- m) cagionati da:*
 - opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera; non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola*

parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;

- prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;*
- n) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;*
- o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;*
- p) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;*
- q) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli dalla legge;*
- r) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;*
- s) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzione di fabbricati;*
- t) provocati da persone non in*

rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto previsto all'art. 13B;

- u) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
 - v) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;*
 - w) derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D.Lgs 30/06/2003 n° 196 per il trattamento e la tutela dei dati personali.*
- L'assicurazione R.C.T., R.C.O. non comprende i danni:*
- y) da detenzione o impiego di esplosivi;*
 - x) dall'azione o presenza in qualsiasi forma dell'amianto;*
 - z) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.).*

Articolo 17

Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è

regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o del minor periodo relativo alla prima rata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del minor periodo relativo alla prima rata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;*
- del fatturato o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.*

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di sinistro, liquidabile ai sensi di polizza, il risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Il risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra

quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Articolo 18

Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro soggetti all'obbligo INAIL (R.C.O.)

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta svolta dagli organi competenti.

Articolo 19

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.